

- **Alunni Fragili e Modelli Vigenti.**
 - Fragilità
 - Educazione parentale
 - Educazione domiciliare
 - Scuola in ospedale
 - Somministrazione Farmaci
 - DDI




Fragilità: significato comune.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare disagio per motivi fisici (DVA), biologici (“Fragili”), fisiologici (DSA) o anche per motivi psicologici (DVA), sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.



Inclusione

- --> **Inclusione** è il quadro in cui si inserisce il tema della fragilità, al netto della pandemia.



Fragilità: accezione specifica.

OM 134/2020 Il concetto di fragilità è stato introdotto in relazione al Covid, prima per i lavoratori e poi per gli studenti (**“con patologie gravi o immunodepressi”**)

--> funzionale all’accesso alla DDI




Osservazione

Da notare che:

- > si parte dalla fragilità e dai Bes per regolamentare la DDI, perché l'emergenza ha preso il sopravvento.
- > logicamente avrebbe dovuto essere il contrario: regolamentare **prima** lo strumento per raggiungere **poi** gli obiettivi formativi.

La scuola «fuori» dalla scuola

Istruzione domiciliare
Scuola in ospedale
Istruzione parentale



Ministero Istruzione - Linee di indirizzo /2019

• *Nelle Linee di indirizzo, sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:*

- a) *garantire l'integrazione dell'intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di appartenenza e con l'attività didattica di istruzione domiciliare dello studente;*
- b) *ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l'individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto;*
- c) *diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e dall'istruzione domiciliare, considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e con urgenza, qualsiasi contesto scolastico;*
- d) *garantire omogeneità nell'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una corretta e completa applicazione nel rispetto della normativa vigente.*



Ministero Istruzione - Linee di indirizzo /2019

-
- *Nelle Linee di indirizzo, sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:*
 - a) *garantire l'integrazione dell'intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di appartenenza e con l'attività didattica di istruzione domiciliare dello studente;*



Ministero Istruzione - Linee di indirizzo /2019

- *Nelle Linee di indirizzo, sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:*

B) ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l'individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto;



Ministero Istruzione - Linee di indirizzo /2019

-
- *Nelle Linee di indirizzo, sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:*

C) *diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e dall'istruzione domiciliare, considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e con urgenza, qualsiasi contesto scolastico;*




Ministero Istruzione - Linee di indirizzo /2019

- *Nelle Linee di indirizzo, sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:*

D) garantire omogeneità nell'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una corretta e completa applicazione nel rispetto della normativa vigente.




Istruzione domiciliare



Istruzione domiciliare

Attraverso l'istruzione domiciliare (e la scuola in ospedale che segue gli stessi principi ed è normata in parallelo) si intende attuare un *"ampliamento dell'offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l'erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura"*.



Quadro normativo dell'ID

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi (art. 26);
- artt. 3 e 34 della Costituzione;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104
- D.P.R. 275/1999 – regolamento dell'autonomia
- MPI - *Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado* – 2003
- D.lgs. 66/2017 che suggerisce l'adozione di “*strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita*”.
- DM 461/2019 che porta in allegato le *Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare*.




<https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/home/istruzione-domiciliare/>




Istruzione domiciliare

- Il servizio è erogato per gli alunni che, a causa della temporanea malattia, non possono frequentare la scuola per più di 30 giorni. L'istruzione domiciliare è attivata dalla scuola dell'alunno, a seguito della richiesta della famiglia.
- Procedura di attivazione:
- Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio ai quali sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi e che provvedono al coordinamento e al monitoraggio delle diverse attività attraverso il Comitato tecnico regionale.
- il consiglio di classe dell'alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Il progetto deve essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto.



Istruzione domiciliare


- La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, la domanda dei genitori e il progetto elaborato verranno presentati al competente USR, che procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini della successiva assegnazione delle risorse.
- In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado.



Istruzione domiciliare

I documenti necessari per l'attivazione del servizio sono quindi:

- 1. certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) che attesti l'impossibilità della frequenza scolastica;
- 2. richiesta da parte dei genitori dell'alunno;
- 3. delibera degli OO.CC. della scuola di provenienza;
- 4. disponibilità di uno o più docenti ad effettuare il servizio di istruzione domiciliare;
- 5. definizione del budget necessario all'attivazione del servizio;
- 6. inserimento del progetto di I.D. nel PTOF;
- 7. inoltro della documentazione e della scheda di progetto all'USR per la richiesta di finanziamento;
- 8. Attivazione del servizio di istruzione domiciliare a seguito di accoglimento della richiesta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.



- In generale, l'istruzione domiciliare è svolta dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio).
- In mancanza di questi, può essere affidata ad altri docenti della stessa scuola che si rendano disponibili oppure a docenti di scuole viciniori; non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri.
- In mancanza di disponibilità si può fare ricorso a personale esterno, anche attraverso l'ausilio delle scuole con sezioni ospedaliere del relativo ambito territoriale, provinciale e regionale.

Istruzione domiciliare



Istruzione domiciliare

Per gli alunni con disabilità certificata ex legge 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI).



Istruzione domiciliare



✓ Nella CM 60/2012 si sottolinea l'importanza dell'acquisizione del progetto nel PTOF: *“L’istruzione domiciliare deve diventare parte dell’offerta formativa della scuola e l’eventuale progetto di istruzione domiciliare non è cosa altra rispetto al piano formativo della classe, ma costituisce una forma di flessibilizzazione per adattarlo alla temporanea condizione fisica dell’alunno homebound. Questa sottolineatura è importante perché il docente a domicilio si consideri mediatore tra la classe e l’alunno, nonché il necessario “ponte” tra la casa ove l’alunno è isolato e la classe e la comunità tutta”.*

- Particolare attenzione deve essere posta alle **metodologie** da attivare che devono tenere conto delle particolari condizioni dell'alunno e quindi essere orientate alla valorizzazione della progettualità e della creatività e che gli consentano di sfruttare le moderne tecnologie per la comunicazione.
- Per quanto riguarda la valutazione, il riferimento normativo è **l'art. 22 del D.lgs. n. 62/2017.**

Istruzione domiciliare



- 1. Per le alunne, gli alunni....che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.
- 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunno/i... ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione ... di cui all'articolo 12, comma 4.
- 3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare .

Art. 22 del D.lgs. n. 62/2017




- Come già indicato nel *Vademecum 2003*, i progressi negli apprendimenti e la relativa documentazione costituiscono il **portfolio** di competenze individuali, che accompagna l'allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. Il portfolio è compilato e aggiornato a cura dei docenti domiciliari e dei docenti della classe di appartenenza, “è parte integrante del progetto formativo e contribuisce ai processi di comunicazione scuola-famiglia-azienda sanitaria e supporta i processi di progettazione, verifica e valutazione dei percorsi.
- È previsto anche l'insegnamento a distanza, qualora non tutte le materie siano svolte durante il periodo di istruzione domiciliare.

Istruzione domiciliare



- Suggerimento per tutte le scuole:
- Inserimento comunque di un progetto di istruzione domiciliare all'interno del PTOF
- Accantonamento di una percentuale del Fondo di istituto
- Costituzione di reti territoriali per la messa in comune delle risorse e per una progettazione condivisa

Istruzione
domiciliare




La scuola in ospedale




La scuola in ospedale: il quadro normativo

- C.M. 2 dicembre 1986, n. 345: nascita «ufficiale» della scuola in ospedale
- CM 353/1998: “organizzare la scuola in ospedale significa riconoscere ai piccoli pazienti il diritto–dovere all’istruzione e contribuire a prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono”
- CM 24/2011
- CM 60/2012
- DM 461/2019 che porta in allegato le *Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.*
- <https://scuolainospedale.miur.gov.it/>




La scuola in ospedale

- Complessità e flessibilità dell'organizzazione
- Personalizzazione dei percorsi in correlazione con personale medico e psicologi
- Utilizzazione tecnologie
- Flessibilità progettuale
- Formazione docenti (competenze di carattere organizzativo, relazionale, metodologico-didattico, tecnologico)




La scuola in ospedale

- Si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali, il cui funzionamento è autorizzato all'interno dell'Ospedale sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto delle priorità terapeutico-assistenziali.
- La scuola in ospedale consente la continuità degli studi (il diritto allo studio e il diritto alla salute sono diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ai sensi degli articoli 3, 34 e 38) e garantisce il diritto di conoscere e apprendere in ospedale, nonostante la malattia.
- Principio dell'alleanza terapeutica, grazie al quale lo studente è al centro dell'azione sanitaria ed educativa, svolgendovi parte attiva.
- In base alle necessità dei singoli territori regionali, l'USR regionale promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di scuola in ospedale (e istruzione domiciliare) su tutto il territorio di competenza. Al fine di garantire il servizio SIO, promuove l'apertura delle necessarie sezioni di scuola in ospedale, a cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente.



La scuola in ospedale

- L'USR promuove la costituzione di una rete tra tutte le scuole con sezioni ospedaliere, individua una scuola polo regionale, per garantire il coordinamento tra le diverse sezioni ospedaliere e l'omogeneità del servizio.
- Costituisce inoltre un Comitato tecnico regionale che valuta i progetti presentati dalle scuole e svolge un ruolo essenziale per gli esami di Stato a termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli studenti ospedalizzati o in istruzione domiciliare, ai sensi del **D.lgs. n. 62/2017**.




La scuola in ospedale

- I docenti ospedalieri


I docenti ricoprono un **ruolo complesso**, che richiede grande capacità di adattamento sia dal punto di vista della flessibilità metodologico-didattica sia rispetto alla dimensione relazionale con l'alunno e alla cooperazione con figure professionali diverse.

- L'alunna e l'alunno ospedalizzati sono infatti presi in carico dalla sezione ospedaliera, che opera in sintonia e raccordo con la scuola di appartenenza. È la sezione ospedaliera che opera interventi didattici sull'alunna/o, in coerenza e continuità con la programmazione della sua classe.



La scuola in ospedale

- Il docente ospedaliero registra e documenta gli interventi formativi, effettua prove di verifica e cura gli adempimenti relativi alla valutazione.
- La documentazione del percorso scolastico ospedaliero è di competenza della scuola ospedaliera, che la trasmette al consiglio di classe di appartenenza, all'atto delle dimissioni dell'alunno dall'ospedale e del suo rientro a casa, o, nel caso di mancata dimissione, al momento delle valutazioni periodiche e finali.
- Da tale momento, l'alunna e l'alunno tornano in carico alla scuola di appartenenza.
- Ai sensi dell'**art. 22 del D.lgs. n. 62/2017**, per “*(...) le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti ai fini della valutazione periodica e finale*”.



Istruzione parentale



Istruzione parentale: le norme


- **Costituzione**, art. 30: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti ”.
- Art. 34: “l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.

Testo Unico, D.lgs. 297/1994, art. 111- 112- 113 – 114

In particolare da notare l'art. **Art. 114 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico**


- Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
 4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
 5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale *. Analoghe procedure è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.

*obbligo di denuncia




Istruzione parentale: D.lgs. 76/2005

- art. 1, comma 4.
- I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
- Art. 5. Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
- 1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.




Istruzione
parentale: D.lgs.
76/2005

- b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
-
- 3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.




Istruzione parentale: D.lgs. 62/2017, art. 23

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare **annualmente** la comunicazione **preventiva** al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono **annualmente** l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso **una** scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.



Istruzione parentale: Decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5

- Art.2, comma 6: Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
- Art. 3, comma 1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al **progetto didattico-educativo** seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica **accerta** l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le **Indicazioni nazionali per il curricolo**



Istruzione parentale: C.M. 30 novembre 2021: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023.


- Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno.
- La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il **progetto didattico-educativo** che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica, **prende atto** che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, **annualmente**, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva **entro il termine delle iscrizioni on line**, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell'anno di riferimento.
- Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
- Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il **30 aprile** dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.



Istruzione parentale: Dal sito del Ministero dell'istruzione


<https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale>

- *La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l'articolo 34 della Costituzione. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education.*
- *Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale.*
- *Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo.*
- *Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.*
- *Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.*




Istruzione parentale: Questioni aperte da parte di alcuni

- Quando la domanda?
- Iscrizione/non iscrizione
- Controllo della scuola/controllo dell'ente locale
- Esame di idoneità e piano formativo




Somministrazione di farmaci

- Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017
- I soggetti
- La procedura
- Gli accordi
- La privacy




Farmaci a scuola: I soggetti

- Le famiglie degli alunni
- La scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- I servizi sanitari e socio assistenziali
- Il Comune



Farmaci a scuola: la procedura

1. Richiesta della famiglia con prescrizione medica e specifiche posologiche
2. Il DS verifica logistica e disponibilità ATA e Docenti (preferibilmente addetti al Primo Soccorso con formazione)
3. Se non: attivare convenzioni con EE.LL., associazioni come la CRI (cfr. Protocollo regionale)
4. Se non: avvisare la famiglia e il sindaco



Didattica Digitale Integrata

*Linee Guida al DM 89/2020 in
risposta all'emergenza del 2020*

Cap del DL 111(2021): Art. 1

"Nell'anno scolastico 2021-2022, [...] l'attività scolastica
e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado sono svolte in presenza."



Linee Guida e Piano per la DDI

Le Linee Guida dovrebbero servire per aiutare le scuole a scrivere il Piano per la DDI



Tuttavia contengono principi applicabili, in tempo extra pandemico , all'OF delle scuole



Provvisorietà delle Linee Guida, ma --> si possono estrapolare dei principi di fondo in attesa di un inquadramento generale della DDI da parte del MI che permetta alle AA.SS. Una regolamentazione specifica.



Fragilità e DDI

"Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le istituzioni scolastiche operino [...] tutte le azioni necessarie volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia " (Linee Guida DDI)

Idea di Fragilità in senso ampio



DDI e didattica in presenza



Complementarietà



Emergenza

BES: DDI o NO ?

--> *Spetta alla scuola – definire se la situazione di "fragilità" richiede la DDI quando tutti sono in presenza,*

--> *oppure la presenza quando tutti sono in DAD (con la famiglia)*

Lo scopo è realizzare l'Inclusione nella sicurezza



DAD

- ✓ La DAD è un caso particolare della DDI, possibile in situazioni di emergenza proclamate dalle Istituzioni sanitarie



DDI: Chi? Quando? Come? Dove? Perché?

- *Disposizione autorità pubblica*
- *Studente in quarantena*
- *Docente in quarantena o Isolamento fiduciario (può, se è garantita la sorveglianza)*
- *Docenti: con Strumenti propri o della scuola*
- *DDI sincrona o asincrona (Piano DDI)*
- *Obbligo della scuola di fornire gli strumenti agli studenti sprovvisti*
- *Formazione nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori*



Aspetti



-
- Sicurezza Piattaforma
 - Ruolo Animatore Digitale
 - Condivisione risorse



Ambiti

Orario delle lezioni

Regolamentazione (Disciplina, OO.CC, setting d'aula etc.)

Metodi nuovi

Valutazione

Alunni BES

Privacy

Sicurezza

Formazione

OO.CC.





DDI ed Emergenza (AS 21/22)



Grazie per l'attenzione